

Rep. n.

ALLEGATO A

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MUCCIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DI UN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN FRAZ. MADDALENA, PER LA REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DI UN "HUB" – NODO DI SCAMBIO INTERMODALE, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – FONDI PSR MARCHE, POR, FERS, FSE 2014/2020.

L'anno,..... il giorno del mese di (.....) in Muccia, avanti a me Dott.ssa Giuliana Appignanesi, Segretario del Comune di Muccia, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi e si sono costituiti i signori, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso hanno espressamente dichiarato di rinunciare all'assistenza di testimoni:

a) il Sig. Mario BARONI, Sindaco pro-tempore del Comune di Muccia, nato a Muccia il 18.05.1948, C.F.: BRNMRA48E18F793L domiciliato per la carica in Muccia, Via Roma n.5, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di responsabile dell'Area tecnica settore 5, in rappresentanza del Comune stesso, con sede a Muccia, Via Roma n. 5, C.F. e P.IVA 00263210437;

E

b) il Dott. Alessandro Gentilucci nato a San Severino Marche il 23/06/1977, residente in Pieve Torina (MC) in Via Valnerina n. 38 C.F. GNTLSN77H23I156A il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Unione Montana Marca di Camerino, con sede in via Venanzio Varanon. 2, C.F./P.Iva:

01874730433, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula, in rappresentanza dell'Unione Montana Marca di Camerino;

PREMESSO

- che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Marche 2014-2020, insieme ai Programmi Operativi Regionali (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, la Regione Marche promuove la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) come strumento territoriale per l'integrazione di politiche di sviluppo;
- che la prima azione prevista dal Bando è la realizzazione di HUB, cioè nodi di accesso all'area interna, al fine di sviluppare un intervento integrato di valorizzazione del territorio e miglioramento del sistema di accessibilità, mobilità e informazione turistica;
- che l'Unione Montana Marca di Camerino ha ritenuto il territorio del Comune di Muccia ed in particolare la Frazione Maddalena, un'intersezione di rilevante potenziale ai fini della "Strategia d'Area", ove prevedere l'insediamento di un "HUB", nodo di scambio intermodale;
- che la Regione Marche in data 09.09.2020 ha pubblicato i Decreti del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari nn. 425 e 426 riguardanti rispettivamente:
 - a) Decreto n. 425 – Regolamento (UE) n. 1305-2013 Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 – DGR 962 del 16.07.2018 – Bando sottomisura 7.5 operazione A FA 6A investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico e per informazioni turistiche – Area interna Alto Maceratese – DGR 1618 del 16.12.2019 (UE). Annualità 2020;

b) Decreto n. 426 – Regolamento (UE) n. 1305-2013 Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 – DGR 962 del 16.07.2018 – Bando sottomisura 7.4 operazione A FA 6A investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture – Area interna Alto Maceratese – DGR 1618 del 16.12.2019 (UE). Annualità 2020;

- che il Comune di Muccia con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 25.09.2020, ha individuato l'area sita in Loc. Maddalena, nel territorio di Muccia, censita catastalmente al Foglio 20 – Mappali ex 27/porz. ed ex 98/porz. (divenute a seguito di apposito frazionamento catastale, le Particelle n. 474, 475 e 476);
- che il Comune di Muccia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.10.2020, ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale, mediante compravendita, dell'area sita in Loc. Maddalena, censita catastalmente al Foglio 20 – Mappali 474, 475, 476 e la messa a disposizione della stessa mediante concessione d'uso all'Unione Montana Marca di Camerino per la partecipazione ai bandi sopra richiamati.

Dato atto che per entrambi i Bandi sottomisura PSR 2014/2020 7.4 e 7.5, come sopra richiamati, ai sensi dell'art. 5.1.1 i soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono avere la disponibilità degli immobili sui quali intendono realizzare l'investimento, anche tramite concessione da altro soggetto pubblico.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVENE E STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1.

Il Comune di Muccia, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Mario Baroni, dà e concede in uso gratuito all'Unione Montana Marca di Camerino, con sede in via Venanzio Varano n. 2, C.F./P.Iva: 01874730433, che accetta porzione dell'area di proprietà comunale di circa mq 2.700 ubicata in Fraz. Maddalena, catastalmente distinta al Foglio 20 e ricompresa all'interno delle Particelle nn. 474/porz. e 476/porz. meglio evidenziata nell'allegata planimetria ("ALLEGATO B").

La parte concessionaria accetta l'area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna, a proprie spese, alla realizzazione, mantenimento e gestione di un "HUB" (come previsto nel progetto esecutivo che verrà approvato anche da ogni singolo comune), nonché si impegna ad acquisire preliminarmente tutti le autorizzazioni/pareri/nulla osta necessari alla realizzazione, utilizzazione, funzionamento e gestione dell'HUB, ai sensi della normativa vigente.

La realizzazione dell'edificio e di tutte le opere connesse ad esso, dovranno essere conformi allo strumento urbanistico vigente del Comune di Muccia.

La presente concessione d'uso avrà validità ed effetto solo ed esclusivamente se l'Unione Montana Marca di Camerino, risulterà beneficiaria dei fondi previsti nei predetti bandi, risultando la propria domanda immediatamente finanziabile, ovvero in posizione utile nella graduatoria finale (punti 6.2.4 e 6.2.5 dei bandi approvati con decreti n. 425 e 426 del 2020 richiamati in premessa).

La presente convenzione autorizza quanto sopra specificato a condizione che il concessionario provveda:

- all'ottenimento di tutte le licenze previste dalle vigenti normative in materia di edilizia e commercio;

Articolo 2.

L'area viene concessa esclusivamente per le attività previste dai bandi in questione e richiamati in premessa. È espressamente vietato al concessionario destinare l'area e quanto sopra verrà realizzato ad usi diversi, sub-concedere o cedere in tutto o in parte l'area anche gratuitamente senza autorizzazione scritta da parte del Comune di Muccia a pena decadenza della concessione. Il relativo silenzio o l'acquiescenza dell'Amministrazione Comunale di Muccia non avrà alcun effetto favorevole per il concessionario.

Articolo 3.

Per il concreto esercizio dell'attività il concessionario si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni e permessi, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa in materia.

L'Amministrazione del Comune di Muccia resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego, revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendente dal bene concesso ed anche per il mancato uso contrattuale.

Articolo 4.

Il presente contratto per la concessione gratuita dell'area in questione è immediatamente efficace dalla stipula e avrà comunque durata di 10 (dieci) anni (pari al vincolo di destinazione d'uso degli investimenti stabilito in entrambi i bandi approvato con decreti regionali nn. 425 e 426 del 9/09/2020 citati al punto 3 di cui all'art. 7.5 denominato "Impegni dei beneficiari"). Ulteriori prolungamenti del periodo di validità della concessione, oltre quelli previsti nel presente atto, potranno essere accordati solo previa stipula di apposito nuovo contratto sulla base delle normative vigenti al momento.

Articolo 5.

Al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata del contratto, qualunque ne sia la causa, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune di Muccia l'area e

tutto quanto sopra realizzato in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

Le strutture realizzate, al termine del contratto diverranno di proprietà gratuita del Comune, salvo la facoltà di proroga consensuale della presente concessione come previsto dal precedente articolo, qualora esistano interessi al mantenimento della gestione da parte dell'Unione Montana delle strutture e dell'attività realizzate nell'HUB.

In ogni caso il concessionario non può pretendere dal concedente alcuna indennità o risarcimento di alcun genere per l'apporto di migliorie, opere od innovazioni, né per qualsiasi altro motivo.

Per ogni caso di ritardato rilascio il concessionario è tenuto a pagare un'indennità di occupazione.

Articolo 6.

L'amministrazione comunale ha la facoltà di procedere al controllo del rispetto degli adempimenti previsti dalla presente convenzione attraverso gli uffici comunali, tecnico, contabile e di polizia municipale, ciascuno per la propria competenza.

Articolo 7.

Il concessionario è responsabile della buona conservazione dell'area concessa in uso e della continuativa efficienza della stessa che deve essere utilizzata secondo la destinazione indicata agli articoli 1 e 2. Il concessionario è costituito custode dell'area ed esonera espressamente il Comune di Muccia da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi.

Il concessionario è, inoltre, direttamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Muccia e dei terzi per i danni causati a persone e cose da quanto abbia in custodia o derivanti dall'espletamento dell'attività.

Articolo 8

In caso violazione o inottemperanza di uno di qualsiasi degli obblighi previsti nel presente contratto, il Comune di Muccia procederà, previa intimazione ad adempire, a dichiarare la decadenza del contratto.

Articolo 9

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto all'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni altra condizione non stabilita nel presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il concessionario dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il concessionario conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Articolo 10

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai precedenti articoli del presente contratto.

Del presente contratto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti, le quali riscontrandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono come segue.

Questo atto è scritto a mezzo di computer da persona di fiducia in n.8 fogli in carta resa legale.

IL CONCESSIONARIO:

(Dott. Alessandro Gentilucci)

IL SINDACO COMUNE DI MUCCIA:

(Sig. Mario Baroni)

IL SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI MUCCIA:

(Dott.ssa Giuliana APPIGNANESI)